



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1695

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. PASQUALE DI SANTO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 7490 del 3 novembre 1993, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Pasquale Di Santo, nato a Sessa Aurunca (CE) il 4 maggio 1962, e la delibera OCF n. 1412 dell'8 luglio 2020, recante la cancellazione del medesimo dall'Albo;

VISTA la nota del 28 giugno 2018 (prot. Consob n. 242740 del 6 luglio 2018) e le successive integrazioni del 12 luglio 2018 e del 6 agosto 2018 (prot. Consob nn. 253916 e 294767 di pari date) con cui Banca Wise Dialog Bank S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte irregolarità da parte del Sig. Pasquale Di Santo, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTI gli esposti del 5 luglio 2018 (prot. Consob n. 242847 del 6 luglio 2018), 2 ottobre 2018 (prot. Consob n. 396849 dell'8 ottobre 2018), 5 dicembre 2018 (prot. Consob n. 505265 di pari data) del 6 novembre 2019, 7 novembre 2019, 22 novembre 2019, 27 dicembre 2019 (prot. Consob nn. 692187, 699061, 739846 e 841599 di pari date), 29 gennaio 2020 (prot. Consob n. 76635 del 29 gennaio 2020) e 26 febbraio 2020 (prot. Consob n. 175091 del 28 febbraio 2020) con cui diversi investitori hanno segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del consulente sopra menzionato;

VISTE le note del 23 luglio 2018 (prot. OCF n. 26130 di pari data), 6 settembre 2018 (prot. OCF n. 29807 di pari data), 12 novembre 2018 (prot. OCF n. 38519 di pari data), 22 gennaio 2019 (prot. OCF n. 2160 di pari data), 19 giugno 2019 (prot. OCF n. 46064 di pari data), 3 dicembre 2019 (prot. OCF n. 84253 di pari data), 12 dicembre 2019 (prot. OCF n. 86927 del 13 dicembre 2019), 27 febbraio 2020 OCF (prot. OCF n. 10306 di pari data), 19 marzo 2020 (prot. OCF n. 15374 di pari data) e 30 aprile 2020 (prot. OCF n. 21185 di pari data), con le quali Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo, fra l'altro, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente Sig. Pasquale Di Santo per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTE le note del 27 dicembre 2018, 26 giugno 2019 e 30 settembre 2020 (prot. OCF n. 43549 del 28 dicembre 2018, n. 47869 del 26 giugno 2019 e n. 45866 del 30 settembre 2020) con cui Banca Wise Dialog Bank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;

VISTI gli esposti del 3 dicembre 2018 (prot. OCF n. 42358 del 7 dicembre 2018), 19 giugno 2019 (prot. OCF n. 46064 di pari data) e 24 giugno 2019 (prot. OCF n. 47017 di pari data) e la successiva integrazione del 14 maggio 2020 (prot. OCF n. 23132 di pari data), con cui diversi investitori hanno trasmesso all'Organismo informazioni e documenti concernenti l'operato del Sig. Pasquale Di Santo;

VISTE le note del 23 settembre 2020 e del 9 ottobre 2020 (prot. OCF nn. 44096 e 47997 di pari date) con cui anche Banco BPM S.p.A. ha trasmesso all'Organismo informazioni rilevanti in ordine all'operato del consulente;

VISTA la nota del 27 novembre 2020 (prot. OCF n. 59271/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Pasquale Di Santo, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già, art. 107, comma 1, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria, generando una situazione di totale opacità nei rapporti intercorrenti con la clientela e, in particolare:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- acquisito, anche temporaneamente nonché mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti o potenziali clienti;
- trasmesso ai clienti e potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- simulato operazioni di investimento in strumenti finanziari;

RILEVATO che, con note del 14 dicembre 2020 (prot. nn. 62441 e 62439 del 16 dicembre 2020) è stata formulata, nell'interesse del Sig. Pasquale Di Santo, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico nonché presentata motivata istanza di differimento del termine per il deposito di memorie difensive e documenti;

VISTE le note del 23 dicembre 2020 (prot. nn. 64037 e 64079 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alle istanze, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato e concesso una proroga di trenta giorni del termine per la presentazione di memorie difensive e documenti;

RILEVATO che, nonostante la concessione di un ampio differimento dei termini per la presentazione delle proprie difese, il Sig. Pasquale Di Santo non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione finale trasmessa al Comitato di Vigilanza in data 28 maggio 2021, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Pasquale Di Santo le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 4 e 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea o mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela e in caso di comunicazione o trasmissione alla clientela di informazioni e documenti non rispondenti al vero;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- il numero di clienti coinvolti, l'elevato ammontare della somma di denaro acquisita dal consulente anche mediante distrazione in favore di altri soggetti e le articolate modalità adoperate – consistenti, fra l'altro, nella simulata esecuzione di investimenti anche attraverso una fittizia piattaforma di *trading online* – costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Pasquale Di Santo a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Pasquale Di Santo, nato a Sessa Aurunca (CE) il 4 maggio 1962, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti